

UD2

Le assicurazioni legate al credito al consumo

UD2 | Protezione del finanziamento

Per la tutela del credito che nasce da un contratto di finanziamento/prestito personale le compagnie di assicurazione predispongono un prodotto finalizzato alla salvaguardia dell'acquirente/debitore e della sua capacità di far fronte all'obbligo di rimborsare le rate del prestito a fronte di determinati eventi.

Sono polizze indirizzate a tutti coloro che stipulano un contratto di finanziamento.

UD2 | Le “polizze protezione creditore” (CPI)

Le polizze **CPI** (che significa **Creditor Protection Insurance**, appunto assicurazione a protezione del creditore) sono assicurazioni finalizzate alla tutela degli interessi sottostanti al contratto di credito.

Sono predisposte dalla banca/intermediario finanziario creditore in collaborazione con una compagnia di assicurazioni e sono offerte ai soggetti che sottoscrivono un finanziamento.

UD2 | Le assicurazioni legate al credito: cenni introduttivi la struttura della polizza

I soggetti coinvolti nel contratto di assicurazione a protezione del creditore (CPI)

→ **COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI:**

l'azienda che predispone su richiesta della società creditrice una polizza a tutela del rimborso del finanziamento in caso di eventi che colpiscano la persona del debitore;

→ **CONTRAENTE:**

è la banca o l'intermediario finanziario che stipula la polizza con la compagnia di assicurazioni per conto degli assicurati;

→ **ASSICURATO:**

è la persona fisica che richiede il finanziamento e aderisce alla polizza;

→ **BENEFICIARIO:**

il soggetto a cui la compagnia di assicurazioni corrisponde le somme assicurate a seguito del realizzarsi dell'evento assicurato (sinistro). Nella fattispecie, la banca/intermediario finanziario contraente. Si noti che la legge prevede che la designazione del beneficiario da parte dell'assicurato debba essere fatta espressamente e per iscritto.

UD2 | Le assicurazioni legate al credito: cenni introduttivi la struttura della polizza

ADESIONE

E' il momento in cui il debitore decide di acquistare le garanzie a protezione del credito e manifesta la volontà di aderire al contratto di assicurazione.

CONDIZIONI INDEROGABILI PER L'ADESIONE:

1. avere dichiarato di godere di buona salute, oppure aver compilato e sottoscritto un separato questionario medico (c.d. questionario anamnestico).

2. aver accettato di corrispondere il premio dovuto ove richiesto.

Nel caso di soggetti cointestatari del credito le formalità di cui al punto 1 e 2 andranno espletate da entrambi

UD2 | “Polizze Protezione Creditore” (CPI) e Credito: le garanzie

L'assicurazione a protezione del creditore (CPI) ha come obiettivo la **tutela del credito** che nasce da un contratto di finanziamento, pertanto le sue garanzie saranno operative al ricorrere degli eventi assicurati che ne condizionano la regolare esecuzione.

Gli eventi assicurati sono:

- • Morte del debitore
- • Inabilità temporanea e totale del debitore
- • Invalidità totale e permanente del debitore
- • Malattia grave del debitore
- • Perdita involontaria d'impiego del debitore
- • Ricovero ospedaliero del debitore

UD2 | Decorrenza e cessazione delle garanzie

La copertura avrà effetto dalla data di erogazione del finanziamento o, se successiva, dalla data di adesione alla polizza.

La copertura cessa di avere effetto:

alla data del pagamento dell'ultima rata di rimborso del debito.

a seguito di eventi che fanno scattare la copertura assicurativa che estingue il debito residuo (es: *decesso, invalidità permanente, malattia grave*).

UD2 | Estinzione anticipata del finanziamento

In caso di estinzione anticipata del finanziamento:

se la polizza prevede il pagamento di un premio periodico la garanzia **cessa automaticamente** e l'assicurato non deve più corrispondere alcun premio.

a seguito di eventi che fanno scattare la copertura assicurativa che estingue il debito residuo (es: *decesso, invalidità permanente, malattia grave*).

Avvertenza per l'utente: la casistica dettagliata si trova nelle CONDIZIONI DI POLIZZA

UD2 | CPI e Credito: la morte del debitore

La “polizza protezione creditore” (CPI) a tutela del rischio **morte del debitore**, offre la possibilità di sgravare gli eredi del debitore deceduto dal portare a termine gli obblighi assunti con il creditore.

Il meccanismo della polizza prevede che la compagnia di assicurazione paghi, in caso di morte del debitore (**c.d. assicurato**) un capitale (**c.d. capitale assicurato**) pari generalmente al debito residuo al momento del decesso (salvo eventuali insoluti e interessi di mora).

UD2 | Perché sottoscriverla

La finalità della polizza caso morte è quella di **tutelare la parte più debole** del contratto di finanziamento, quella parte che subirebbe le conseguenze peggiori dall'eventualità che il debitore venisse a mancare: il **coniuge** e eventuali **figli a carico**.

A seguito di un evento che può rendere invalido il debitore, la banca/intermediario finanziario che ha erogato il prestito potrebbe trovarsi nella condizione (qualora nessuno fosse in grado di pagare le rate residue del prestito) di addebitare gli interessi di mora per ritardato pagamento nonché le spese sostenute per il recupero delle somme ancora dovute.

La conseguenza grave per il debitore, oltre ad una spesa ulteriore da sostenere, è quella di essere segnalato come soggetto inadempiente e quindi di potersi vedere preclusa per un certo periodo la possibilità di ottenere ulteriori finanziamenti.

Dunque questa polizza costituisce una garanzia, per gli eredi, di poter fronteggiare gli impegni finanziari assunti con il contratto di finanziamento dal parente deceduto.

Questa polizza prevede un automatismo, perché la compagnia liquida direttamente alla banca/intermediario finanziario il capitale pari al debito residuo in caso di sinistro.

UD2 | Azione

Componi la frase corretta

Nel caso di decesso del debitore chi estingue il debito e come?

La Compagnia di assicurazioni pagando **il creditore** per un importo pari a **Il debito residuo**

ESATTO

CONFERMA


RITENTA

UD2 | CPI e Credito - L'invalidità totale permanente da infortunio o malattia

La “polizza protezione creditore” (CPI) che tutela la **invalidità totale permanente** è l'assicurazione che tutela i danni fisici subiti dal debitore, garantendo il pagamento di un capitale a fronte di una malattia o un infortunio che abbia causato una grave invalidità (generalmente superiore al 60%).

Il meccanismo della polizza prevede che in caso di malattia o infortunio che siano motivo di invalidità permanenti a danno del debitore ossia che causino il venir meno della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, la compagnia assicurativa **subentra nei pagamenti** sostituendo il debitore principale nel pagamento del debito residuo.

UD2 | Perché sottoscriverla



Questa polizza garantisce a chi ricorre al finanziamento ed alla sua famiglia la possibilità di continuare a far fronte agli impegni assunti con la banca/intermediario finanziario a seguito di un infortunio o una malattia che causino un'invalidità permanente totale.

Scegli la frase corretta

- A) Per invalidità permanente si intende una menomazione del fisico a seguito di un infortunio o malattia
- B) Per invalidità permanente si intende una menomazione del fisico a seguito di un incidente
- C) Per invalidità permanente si intende un infortunio o malattia permanente

RISPOSTA ESATTA

RITENTA

UD2 | CPI e Credito - La malattia grave

La “polizza protezione creditore” (CPI) che tutela **la malattia grave** impegna la compagnia assicurativa a corrispondere al beneficiario designato, nel caso in cui venga diagnosticata una malattia grave all'assicurato, un capitale pari al debito residuo al momento della diagnosi.

Per malattia grave può intendersi ad esempio:

- Cancro
- Ictus
- Infarto
- Innesto di bypass
- Trapianti d'organi principali
- Insufficienza renale terminale

Il meccanismo della polizza prevede che al ricorrere di queste malattie la compagnia, verificatane l'effettiva gravità, si sostituisce all'assicurato/debitore, pagando il debito residuo.

UD2 Perché sottoscriverla

Una malattia grave che colpisce il debitore lo pone in una condizione di infermità che provoca:

→ l'impossibilità ad adempiere al pagamento delle rate di prestito;

→ la necessità di far fronte a spese mediche ingenti.

La garanzia "malattia grave" prevede che, nel caso in cui una malattia tra quelle elencate in polizza colpisca il debitore, la compagnia di assicurazioni liquidi il debito residuo all'Istituto che ha erogato il finanziamento.

Grazie alla assicurazione contro le malattie gravi, il debitore conserverà la propria solvibilità e la possibilità di chiedere ulteriori finanziamenti.

Completare la frase (clicca e trascina)

E' importante tutelare chi contrae un prestito di fronte a malattia grave

perchè

- A) la salute è un bene primario.
- B) i famigliari possano avere delle somme per pagare le cure del malato.
- C)
- D) la Banca che ha concesso il prestito possa essere sicura che con l'aiuto di una polizza contro le malattie gravi il cliente possa avere più possibilità di guarire e riprendere il lavoro.

RISPOSTA ESATTA

CONFERMA

RITENTA

UD2 | CPI e Credito - Inabilità totale temporanea

La “polizza protezione creditore” (CPI) che tutela la perdita di capacità lavorativa limitata nel tempo (**inabilità totale temporanea**) garantisce dall’evento che si verifica quando il debitore per cause derivanti da un infortunio o da una malattia è impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa nel tempo.

L'impossibilità temporanea ad adempiere alle proprie attività lavorative può trovare una tutela nelle polizze infortuni e malattie attraverso specifiche garanzie volte a corrispondere le rate del finanziamento durante il periodo di inattività per ogni giorno di assenza una somma in denaro a titolo di rimborso.

Garantisce la corresponsione al beneficiario, in caso di un infortunio o una malattia durante il periodo contrattuale dai quali derivi un'inabilità temporanea in misura totale della capacità dell'assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa, di una somma pari all'ammontare delle rate del finanziamento in scadenza durante il periodo di inattività.

UD2 Perché sottoscriverla

Nel caso di malattia o infortunio che impediscano al debitore di lavorare, la polizza corrisponde una somma pari alle rate che scadono durante il periodo di inattività a vantaggio:

dei familiari che potranno liberamente pensare alla salute del congiunto senza doversi più preoccupare di far fronte al debito con l'istituto creditore.

del debitore che, grazie alle somme corrisposte dall'assicurazione, può onorare le rate di finanziamento in attesa della guarigione.

E' una copertura utile a garantire a se stesso e alla famiglia la possibilità di continuare a far fronte agli impegni assunti a seguito dell'erogazione del finanziamento pur non essendo in grado di adempiere alla propria attività lavorativa per un determinato periodo.


UD2 | CPI e Credito - Perdita involontaria d'impiego

La “polizza protezione creditore” (CPI) che tutela la **perdita involontaria di impiego** copre dall'eventuale condizione di inoccupazione in cui si venga a trovare il debitore per cause indipendenti dalla sua volontà.

Il lavoratore dipendente può essere licenziato dal datore di lavoro per cause inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa quali i casi di obiettive esigenze organizzative o produttive aziendali.

Il licenziamento per giustificato motivo si differenzia da quello per giusta causa che è una causa di esclusione della garanzia.

I presupposti per la concessione della copertura sono:



Il meccanismo della garanzia prevede la corresponsione in caso di perdita involontaria di impiego dell'assicurato durante il periodo contrattuale, di una somma pari all'ammontare delle rate che scadono durante il periodo di disoccupazione o una loro frazione.

UD2 Perché sottoscriverla

Il lavoratore, senza più un impiego, non avrà più a disposizione il medesimo reddito di quando era occupato pertanto onorare i pagamenti delle rate di rimborso potrebbe diventare difficoltoso e potrebbe esporre il lavoratore alle conseguenze dell'insolvenza (pagamento della mora, risarcimento delle spese per il recupero del credito e segnalazione come soggetto inadempiente agli istituti di tutela del credito).

→ Per avere la possibilità di dedicarsi alla ricerca di nuova occupazione senza pensare al pagamento delle rate del finanziamento.

→ Per garantire a se stesso e alla famiglia la possibilità di continuare a far fronte agli impegni assunti con il debitore pur non essendo più titolare di un contratto di lavoro subordinato.

Scegli la risposta giusta

In una polizza protezione creditore (**CPI**) la garanzia perdita d'impiego può essere concessa

1. Solamente ai lavoratori dipendenti
2. Solamente ai lavoratori autonomi
3. Solamente ai non lavoratori

RISPOSTA ESATTA

RITENTA

UD2 | CPI e credito - Ricovero ospedaliero


La “polizza protezione creditore” (CPI) con garanzia **ricovero ospedaliero** prevede la corresponsione di una indennità pari a un certo numero di rate in caso di ricovero in istituto di cura sia per infortunio che per malattia.

La garanzia può prevedere un numero minimo di giorni consecutivi di ricovero a seguito dei quali può operare la garanzia (esempio l'indennità può corrispondersi dopo 7 giorni di ricovero).

Il meccanismo della garanzia prevede che a seguito di ricovero dell'assicurato/debitore la compagnia provveda al pagamento di un numero di rate - secondo i limiti di indennizzo - durante il ricovero.

Avvertenza per l'utente: la casistica dettagliata si trova nelle CONDIZIONI DI POLIZZA

UD2 Perché sottoscriverla



→ Per onorare gli obblighi assunti con l'istituto di credito e mantenere la solvibilità del debitore.

→ Per non pregiudicare la possibilità di chiedere in futuro ulteriori prestiti.

UD2 | Azione

Componi la frase corretta (clicca e trascina)

In una **polizza protezione creditore (CPI)** la garanzia **ricovero ospedaliero**
può essere concessa solamente ai **lavoratori autonomi** e ai non lavoratori

ESATTO

CONFERMA

RITENTA

UD2 | Focus: prestito finalizzato all'acquisto dell'auto

La banca/intermediario finanziario consente all'acquirente di ottenere la proprietà dell'auto attraverso il finanziamento del prezzo di vendita.

Poiché, a seguito del contratto di finanziamento, nasce l'interesse comune delle parti al mantenimento della capacità dell'acquirente di far fronte ai pagamenti la banca/intermediario finanziario potrà proporre la sottoscrizione di una polizza che tuteli l'operazione di finanziamento.

L'interesse dell'acquirente sarà quello di tutelare il bene acquistato proteggendolo da eventi esterni che ne possano minare l'integrità.

Pertanto oltre a stipulare la polizza RCA (responsabilità civile auto) obbligatoria per legge l'acquirente potrà essere interessato ad una polizza di protezione del bene acquistato da eventi esterni che possano danneggiarlo, ad esempio l'incendio o il furto.

UD2 | Le tutele per il bene auto

Questi contratti assicurativi (facoltativi) coprono tutti i rischi non coperti dalla RC auto (obbligatoria). In genere, nelle polizze Corpi Veicoli Terrestri (CVT) sul bene finanziato, viene inserita la c.d. clausola di vincolo a favore del creditore.

Il vincolo è una clausola aggiuntiva alla polizza assicurativa, con la quale l'assicurato-debitore autorizza l'assicuratore:

- • a liquidare il danno all'ente finanziatore;
- • a non modificare i termini dell'assicurazione senza il consenso del creditore vincolatario;
- • a non permettere l'annullamento del vincolo o la disdetta dall'assicurazione senza il consenso dell'ente finanziatore.

Le coperture tipiche sono:

- • La garanzia furto e incendio
- • La garanzia kasko (danni accidentali al proprio veicolo)
- • La garanzia "eventi atmosferici"
- • La garanzia eventi socio-politici
- • La garanzia cristalli
- • La garanzia tutela giudiziaria
- • La garanzia infortuni del conducente

UD2 | Il credito al consumo: conclusioni



In questa unità didattica avete incentrato l'attenzione sui prodotti assicurativi legati ai credito al consumo.



Avete individuato gli interessi da proteggere.



Avete conosciuto le caratteristiche della "polizza protezione creditore" (CPI) e delle sue tutele mirate alla figura del creditore.



Nelle assicurazioni a protezione del creditore (CPI) avete approfondito quelle dedicate alla tutela della persona del debitore.



Avete conosciuto le caratteristiche delle polizze di protezione del bene acquistato e delle sue tutele.



Nelle garanzie di protezione del bene acquistato, avete appreso le caratteristiche della clausola di vincolo, creata anche per la tutela del creditore.

UD2

Le assicurazioni legate al credito al consumo

Complimenti, hai terminato l'Unità Didattica